

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DI INARCASSA

[Deliberato nel corso della riunione del Comitato Nazionale dei Delegati dell'1 e 2 aprile 2004 – approvato con decreto interministeriale dell'8 ottobre 2004]

Art. 1

Ai fini dell'elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa – la cui composizione è disciplinata dalle norme statutarie – hanno diritto:

- di elettorato attivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti negli archivi di Inarcassa alla data della deliberazione delle votazioni di cui al successivo art. 2;
- di elettorato passivo gli architetti e gli ingegneri che alla data predetta siano iscritti ad Inarcassa, abbiano presentato formale candidatura e siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Art. 2

2.1 - Le elezioni si svolgono con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi e sono indette dal Consiglio di Amministrazione mediante deliberazione da adottarsi almeno duecentodieci giorni prima della scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati.

2.2 - I seggi elettorali hanno sede nei singoli capoluoghi di provincia. I seggi saranno presso studi notarili designati dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

2.3 - Il voto può essere espresso, con le modalità indicate al successivo articolo 6, direttamente presso il seggio elettorale ovvero per corrispondenza.

2.4 - Le operazioni di voto presso i seggi elettorali si svolgono in tre giorni naturali consecutivi.

Art. 3

3.1 - Entro sette giorni dalla data di deliberazione di cui al precedente art. 2 Inarcassa comunica a tutti gli iscritti l'avvenuta adozione della deliberazione medesima.

3.2 - Le candidature - espresse direttamente dagli interessati ed accompagnate da fotocopia di un documento di identità - devono pervenire a Inarcassa entro il quarantesimo giorno dalla data della deliberazione stessa esclusivamente con lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento Prioritario, assicurata convenzionale con Avviso di Ricevimento Prioritario o posta prioritaria assicurata con Avviso di Ricevimento Prioritario o consegnate a mano presso gli uffici di Inarcassa, a mezzo corriere. Qualsiasi altra forma di comunicazione della candidatura non sarà considerata valida. Ai fini della validità delle candidature, i requisiti di cui all'art. 1 sono verificati dal Consiglio

di Amministrazione di Inarcassa entro 10 giorni dal termine di cui sopra. Il candidato può comunque regolarizzare la sua posizione, mantenendo la candidatura, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza dei requisiti.

Art. 4

Entro trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione di cui al precedente art. 2, il Presidente di Inarcassa:

- a. nomina il Presidente di ogni seggio elettorale – seggio unico per entrambe le categorie – scelto tra gli architetti o gli ingegneri iscritti a Inarcassa nell'ambito di ogni provincia – il quale, all'atto dell'accettazione, deve dichiarare che non intende candidarsi alla carica di delegato;
- b. fissa la data di inizio delle operazioni di voto presso i seggi elettorali. Tale data - unica per tutto il territorio nazionale – deve essere antecedente il centesimo giorno dalla scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati;
- c. comunica a ciascun Presidente di seggio l'avvenuta nomina, la sede del seggio elettorale e la data di inizio delle operazioni di voto.

Art. 5

5.1 - Almeno 30 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, Inarcassa trasmette ai seggi:

- i distinti elenchi degli architetti e ingegneri iscritti nell'ambito della provincia aventi diritto al voto;
- i nominativi dei candidati con indicata la data di nascita e l'anzianità di iscrizione a Inarcassa di ciascun candidato;
- il numero dei delegati da eleggere.

5.2 – Inoltre invia, almeno 30 giorni prima, per raccomandata con avviso di ricevimento agli architetti ed agli ingegneri iscritti:

- a. l'avviso delle elezioni con l'indicazione della sede del seggio e dei relativi termini e modalità;
- b. il modulo di dichiarazione personale da sottoscrivere da parte dell'elettore ai fini della conferma del possesso dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa e quindi del diritto di partecipazione al voto;
- c. la scheda sigillabile di votazione, vidimata con il timbro di Inarcassa;
- d. la busta predisposta per l'eventuale spedizione dei documenti di voto al seggio elettorale;
- e. l'elenco dei candidati nell'ambito delle rispettive province.

5.3 - La scheda di votazione e la busta di spedizione sono distinte per gli architetti e per gli ingegneri.

Art. 6

6.1 - Il voto può essere espresso per corrispondenza o direttamente presso il seggio, esclusivamente a mezzo della modulistica di cui al precedente art. 5.

6.2 - In caso di voto per corrispondenza, la busta deve pervenire al seggio per raccomandata prima della chiusura conclusiva delle operazioni di voto presso il seggio medesimo.

6.3 - Le buste pervenute prima dell'insediamento del seggio sono raccolte dal Notaio che provvede a registrarne ogni giorno il numero distintamente per categoria.

6.4 - La busta inviata per corrispondenza deve contenere la dichiarazione personale, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità, e la scheda di votazione sigillata, compilata con il nome e cognome del candidato prescelto appartenente alla stessa categoria professionale del votante nell'ambito della stessa provincia.

6.5 - Il voto espresso direttamente al seggio deve essere esercitato nei tre giorni previsti dall'art. 2, comma 4. In tal caso la dichiarazione personale sottoscritta sotto la propria personale responsabilità viene consegnata direttamente al seggio.

6.6 - In caso di omonimia, per la validità del voto, al nome e cognome del candidato deve essere aggiunta la data di nascita.

Art. 7

7.1 - Il seggio elettorale è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente appartenente alla categoria professionale diversa da quella di appartenenza del Presidente;
- scrutatori di pari numero per entrambe le categorie: due per un numero di elettori fino a 500, quattro oltre i 500. Per numero di elettori si intende la somma dei due distinti ruoli degli aventi diritto architetti e ingegneri.

7.2 - Il Vice Presidente e gli scrutatori sono nominati dal Presidente del seggio tra gli iscritti non candidati alla carica di Delegato a Inarcassa nell'ambito della provincia prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 8

8.1 - Il giorno di inizio delle operazioni di voto di cui all'art. 4 lettera b) il Presidente del seggio elettorale provvede all'insediamento del seggio medesimo che riceve la consegna delle buste sino a quel momento pervenute, suddivise per categoria, verificandone il numero.

8.2 - Per ogni voto ricevuto per corrispondenza, il seggio procede all'apertura delle buste, verifica la regolarità della dichiarazione resa dall'elettore e l'integrità della scheda che deve risultare priva di segni particolari riconoscibili, e, ove nulla osti, colloca la scheda medesima nell'apposita urna separatamente e per categoria.

8.3 - Qualora manchi o non sia regolare la dichiarazione personale o la scheda di votazione risulti riconoscibile, quest'ultima non viene considerata valida, non viene deposta nell'urna e non concorre alla formazione del prescritto quorum.

8.4 - Ogni operazione di voto o di verifica viene annotata da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nel relativo elenco di categoria.

8.5 - All'ora di chiusura del seggio in ciascun giorno stabilito

per le operazioni di voto, il Presidente del seggio provvede a sigillare le urne e a redigere il verbale giornaliero delle operazioni, indicando il numero di voti espressi e di quelli pervenuti per corrispondenza.

8.6 - Al termine dei tre giorni previsti per le votazioni, il Presidente del seggio, accertato che il numero dei votanti, per entrambe le categorie professionali, abbia raggiunto il prescritto quorum degli iscritti, dichiara conclusa la votazione.

8.7 - Alle operazioni di voto presenziano il Presidente e/o il Vice Presidente ed almeno uno scrutatore.

Art. 9

9.1 - Nelle province in cui il numero dei votanti non abbia raggiunto il quorum prescritto per entrambe le categorie professionali, il Presidente del seggio ne dà atto in apposito verbale da trasmettersi contestualmente a Inarcassa.

9.2 - Nelle province in cui il numero dei votanti non abbia raggiunto il quorum prescritto per una sola categoria professionale, il Presidente del seggio dichiara conclusa la votazione per l'altra, ne sigilla l'urna e redige apposito verbale da trasmettersi contestualmente a Inarcassa.

9.3 - Nel caso di rinvio delle operazioni di voto, Inarcassa informa tempestivamente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli iscritti della provincia, della categoria interessata, ed il Consiglio di Amministrazione fissa la data delle nuove elezioni, da svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto.

9.4 - Il giorno fissato per le nuove elezioni, il Presidente del seggio provvede all'insediamento dello stesso per dar corso, con le modalità di cui al precedente art. 8, alle previste operazioni di voto, che può essere espresso negli stessi termini e con le stesse procedure previsti dall'art. 6.

9.5 - Qualora allo scadere del terzo giorno il Presidente del seggio abbia a constatare la perdurante mancanza del quorum per una o per entrambe le categorie professionali, sono ulteriormente rinviate le operazioni di voto, che si svolgeranno con le modalità, le procedure e nei termini stabiliti agli articoli 6, 8 e 9. Delle nuove elezioni verrà trasmessa tempestivamente comunicazione agli iscritti. Qualora perduri il mancato raggiungimento del prescritto quorum il Presidente dà atto in apposito verbale della non avvenuta elezione del Delegato.

Art. 10

10.1 - Accertato il raggiungimento del quorum nazionale, e concluse le operazioni di voto presso i singoli seggi, il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa fissa il periodo, unico per tutto il territorio nazionale, dello svolgimento delle operazioni di scrutinio. Tale periodo, della durata di una settimana, deve avere inizio entro 15 giorni dalla data della conclusione delle operazioni di voto.

10.2 - Le operazioni di scrutinio, da tenersi presso i seggi, de-

vono essere effettuate pubblicamente.

10.3 - Alle operazioni di scrutinio presenziano tutti i componenti dei seggi.

Art. 11

11.1 - Il Presidente, o il Vice Presidente, decide, in via provvisoria e senza interrompere le operazioni di scrutinio, su tutte le questioni attinenti alle operazioni stesse e sulla validità dei voti espressi.

11.2 - Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio si esprime in via definitiva sulle decisioni prese in via provvisoria.

11.3 - Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio, sulla base dei risultati elettorali, procede alla proclamazione degli eletti. Il risultato delle votazioni viene riportato in apposito verbale sul quale sono iscritte le decisioni definitive e le eventuali osservazioni dei componenti del seggio. Il verbale è trasmesso immediatamente a Inarcassa, unitamente a:

1. i verbali giornalieri delle operazioni di voto e di scrutinio dai quali risulti anche la composizione del seggio elettorale (Presidente, Vice Presidente, Scrutatori) nei singoli giorni;
2. gli elenchi degli iscritti, ove saranno stati contrassegnati coloro che hanno esercitato il diritto di voto;
3. le schede di votazione compilate;
4. le schede bianche e quelle eventualmente annullate;
5. le dichiarazioni personali dei votanti.

11.4 - I documenti di cui sopra sono visti dal Presidente del seggio o dal Vice Presidente e da almeno uno scrutatore.

11.5 - Il Presidente del seggio è responsabile dello svolgimento delle elezioni e della eventuale mancata trasmissione a Inarcassa dei documenti di cui al precedente comma 3.

Art. 12

12.1 - Per entrambe le categorie professionali risultano eletti i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti, per assicurare la rappresentatività prevista dall'art.12.1 dello Statuto.

12.2 - In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto il candidato più anziano per iscrizione ad Inarcassa e, perdurando la parità, il maggiore di età.

Art. 13

13.1 - Entro dieci giorni dall'ultimazione delle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione formalizza l'avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati.

13.2 - Il nuovo Comitato Nazionale dei Delegati è convocato entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma per i conseguenti adempimenti di legge, ma comunque non prima della naturale scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati uscente (vedi nota 1).

13.3 - Il Delegato eletto avente in corso un contenzioso con

Inarcassa lo deve definire entro 60 giorni dalla data di convocazione di cui al precedente comma, pena la sua decadenza.

13.4 - Il Comitato Nazionale dei Delegati rimane in carica per cinque anni a partire dalla data della prima convocazione.

Art. 14

Avverso la validità delle operazioni elettorali ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione in carica entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Il Consiglio di Amministrazione decide in via definitiva nel termine di quindici giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora sia necessario procedere a nuove votazioni che riguardino un numero di delegati non superiore al 3% dei componenti il Comitato, il nuovo Comitato dei Delegati può essere insediato e svolgere le sue funzioni; in caso diverso sarà necessario attendere l'esito delle votazioni suppletive.

NOTE

1) Nota all'art. 13 (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 13 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 7 - 8 ottobre 2004 e la relativa deliberazione è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 marzo 2005.